



## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

### **Procedura aperta per l'appalto del servizio di trattamento finalizzato a recupero, escluso trasporto, del rifiuto codice CER 20.01.08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense. CIG834048739B**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Oggetto dell'appalto è il Servizio di smaltimento, presso un impianto di trattamento autorizzato, anche ai fini del riuso, dei rifiuti di natura organica “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - codice CER 20.01.08” proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio del Comune di Fisciano.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema “porta a porta” ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

Detti rifiuti, oggetto del presente Capitolato, saranno trasportati a cura e spese della Fisciano Sviluppo S.p.A. con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi. L'impianto, che deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla norma, dovrà essere ubicato ad una distanza non superiore a km 40 (quaranta) dalla sede operativa della Fisciano Sviluppo S.p.A. sita in Via Prignano, 1 – 84084 Fisciano (SA).

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 1047,19 tn/semestre, suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

#### **Art. 2 - Durata dell'appalto e ulteriori affidamenti**

Il contratto avrà la durata di mesi sei (6 mesi), dalla data di stipula del contratto.

**La durata del servizio si intende subordinata all'attuazione del servizio di gestione all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali in conformità al disposto di cui al D.lgs. n.152/2006 e s. m. e i. e della Legge della Regione Campania n. 4/2007, come modificata dalla Legge della Regione Campania n. 5/2008, e Legge della Regione Campania 14/2016, con la conseguente cessazione automatica del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario all'atto del subingresso del gestore unico di ambito provinciale. L'Amministrazione Aggiudicatrice potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario e senza alcun tipo di onere a carico dell'Amministrazione**



**medesima.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora allo scadere del presente appalto non sia stata completamente espletata la procedura per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio, la Fisciano Sviluppo S.p.A. potrà avvalersi della facoltà della proroga per un periodo non superiore ai SEI MESI (6) solo per fatti eccezionali e imprevedibili. Durante tale periodo l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

**Art. 3 - Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo presunto dell'appalto a base d'asta soggetto a ribasso, esclusa IVA, è pari a **€ 219.909,00**.

Pertanto il prezzo a base di gara è di **0,21 €/kg**, IVA esclusa, pari a **210,00 €/tonnellate**, IVA esclusa.

L'importo complessivo predetto è stimato su un quantitativo presunto di frazione organica da conferire di circa **1047,19 tonnellate/semestre** (CER 20.01.08).

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio, stimato in circa **1047,19 Tn/semestre**, è suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo, pertanto, è stimato e non vincolante. Per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

**Art. 4 - Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento**

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, i quantitativi conferiti saranno accompagnati dal documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione.

L'impianto deve assicurare un orario di conferimento giornaliero, che dovrà essere concordato tra l'appaltatore e il responsabile della raccolta differenziata della Fisciano Sviluppo S.p.A.,.

Presso l'impianto di destinazione dovrà essere disponibile una pesa per procedere alla pesatura di tutti i mezzi che conferiscono. La pesa dell'impianto deve essere stata sottoposta a bollatura metrica in corso di validità. Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.

L'aggiudicatario è edotto e consapevole, che dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto, provvederà ad organizzare i propri flussi giornalieri di rifiuti in entrata ed uscita, come prescritto dalle autorizzazioni regionali di gestione dell'impianto, tenendo in debita considerazione i possibili conferimenti giornalieri della Fisciano Sviluppo S.p.A..





Qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell'orario di apertura dell'impianto dovrà essere comunicata tempestivamente alla Fisciano Sviluppo S.p.A. detentrica del servizio di Igiene Urbana con almeno 24 ore di anticipo, fatti salvo tutti gli altri obblighi dell'appaltatore.

L'impianto deve garantire priorità nel conferimento a favore della Fisciano Sviluppo S.p.A. gestore del servizio di trasporto dei rifiuti della Città di Fisciano, con espresso avvertimento che in mancanza si applicheranno le penali di cui all'art. 21.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario;

***In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:***

1. comunicare alla Fisciano Sviluppo S.p.A. l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
2. trasmettere alla Fisciano Sviluppo S.p.A. la seguente documentazione:

- provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al d.lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;

- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti di cui al presente appalto nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore: convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'impianto alternativo dovrà essere ubicato ad una distanza andata e ritorno non superiore a 100 km dalla sede operativa della Fisciano Sviluppo S.p.A. sita in via Prignano 1, Fisciano (SA). Il costo del trasporto dei rifiuti organici per raggiungere l'impianto alternativo, per i soli km eccedenti i 20 (*sia per l'andata che per il ritorno*), sarà interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e dovrà essere rimborsato al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.



L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Aggiudicatrice e non deve comportare alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Nel caso di indisponibilità per guasto degli automezzi della ditta Fisciano Sviluppo S.p.A., che effettua il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida per il Comune di Fisciano, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo, idoneo e già autorizzato al trasporto dei rifiuti oggetto del presente capitolato (CER 20.01.08), con il quale effettuare il trasbordo e il trasporto della frazione organica presso l'impianto di conferimento.

La spesa derivante dalla predetta operazione sarà quantizzata e corrisposta, previa intesa con il Responsabile del Servizio, secondo la normativa vigente in materia.

L'aggiudicataria dovrà provvedere mensilmente a fornire all'Ufficio entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello del conferimento, i dati relativi ai quantitativi mensili divisi per FIR, quantità e mese di conferimento, importo fatturato mensile, diviso in imponibile, IVA 10% e totale. L'aggiudicataria è consapevole ed a tal fine dichiara che in caso di inottemperanza all'inoltro dei dati di cui ai due commi immediatamente innanzi, si applicheranno le penali di cui all'art. CSA.

### **Art. 5 - Obbligo di continuità del Servizio**

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal d.lgs. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore (che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati) rispetto ai quali è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Devono intendersi casi di forza maggiore le circostanze non imputabili alla Ditta aggiudicataria, che determinano in tutto o in parte l'impossibilità del ritiro della frazione organica o di funzionamento dell'Impianto e che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano:

- 1) scioperi (in tal caso, comunque, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso);
- 2) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- 3) blocchi o embarghi;
- 4) fenomeni naturali avversi: terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche eccezionali, accumuli di neve o ghiaccio;
- 5) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;





Si precisa, comunque, che in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e *non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore* quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

### **Art. 6 - Orario di conferimento**


Gli orari di conferimento all'impianto di trattamento dovranno essere fissati e/o concordati tra il Responsabile del competente Servizio della ditta Fisciano Sviluppo S.p.A. e l'Appaltatore; il servizio dovrà essere comunque garantito in conformità al calendario della Raccolta Differenziata del Comune di Fisciano (SA), che potrebbe essere soggetto a variazioni durante il periodo dell'appalto e, pertanto, sin d'ora l'appaltatore si impegna ad accettare eventuali variazioni senza onere aggiuntivo di alcuna natura a Carico della Fisciano Sviluppo S.p.A..

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

### **Art. 7 - Requisiti degli impianti**

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

L'impianto e/o la piattaforma di conferimento dovrà essere ubicata ad una distanza di andata e ritorno non superiore a Km 80 (ottanta) dalla sede operativa della Fisciano Sviluppo S.p.A. sita in via Prignano 1, Fisciano (SA). Se per qualsiasi motivo e ragione, così come riportato all'art. 5, fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della temporanea sospensione delle attività dell'impianto proposto in sede di gara, è fatto obbligo all'appaltatore, che in tal senso si obbliga già in sede di gara con apposita dichiarazione, di mettere a disposizione almeno un impianto alternativo, ubicato ad una distanza di andata e ritorno non superiore a 100 km. dalla sede della Fisciano Sviluppo S.p.A. sita in Via Prignano, 1, 84084 Fisciano (SA), in possesso delle necessarie autorizzazioni rispetto ai rifiuti oggetto dell'appalto (CER e attività di trattamento finalizzato al recupero) cui poter conferire i rifiuti prodotti dal Comune di Fisciano e trasportati dalla Fisciano Sviluppo S.p.A., senza interrompere il servizio affidato, pena l'esecuzione in danno.





L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto sopra indicato, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico della Fisciano Sviluppo S.p.A. Nell'eventualità che l'Appaltatore non consenta alla Fisciano Sviluppo S.p.A. di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, la Fisciano Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva espressa), con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. n. 50/2016 ed attivazione esecuzione in danno dell'appaltatore dei maggiori costi sostenuti presso il nuovo impianto di conferimento, fatta salva ogni Eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto dall'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti. La Fisciano Sviluppo si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive mediante propri tecnici presso l'impianto/i dell'appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto al fine di adempiere agli obblighi imposti nella fase esecutiva dal d.lgs. 50/2016.


L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

### **Art. 8 - Conformità del rifiuto**

Data la natura dell'appalto, non sono previsti e non sono corrisposti costi di separazione/selezione, così come non sono previsti e non sono corrisposti costi di trattamento per frazione estranee, pertanto non saranno corrisposti costi di separazione/selezione e costi di trattamento/smaltimento di frazione estranee. In caso di non conformità del rifiuto, o non conformità del conferimento per qualsiasi ragione o motivo, quantunque legittimo, data la natura di servizio pubblico essenziale che non può essere né sospeso né abbandonato, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Ente, al fine di attivare un contraddittorio immediato per verificare la natura del rifiuto conferito, posto a carico anche del soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto, responsabile circa la difformità dei rifiuti raccolti rispetto a quanto indicato nei documenti utilizzati per il trasporto.

In ogni caso l'appaltatore è obbligato a riportare quanto accaduto nello spazio riservato alle annotazioni dei documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti (formulari, schede, ecc.), esibendo documentazione fotografica attestante la qualità del rifiuto oggetto di contestazione.

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per frazione organica; l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.





Se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico della Fisciano Sviluppo S.p.A. e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dalla Fisciano Sviluppo S.p.A., le spese sono a carico della stessa.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con la Fisciano Sviluppo, per tale motivo occorrerà comunicare, con almeno tre (3) giorni naturali di anticipo, a mezzo PEC, l'orario di esecuzione delle analisi in modo da consentire ad un tecnico della Fisciano Sviluppo di poter presenziare alle verifiche.

### **Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva**

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 del D.Lgs. 50/2016). In ogni caso, in seguito all'esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dalla Fisciano Sviluppo, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% dell'importo a base dell'appalto.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento della Fisciano Sviluppo circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della Fisciano Sviluppo, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo-previdenziali.

### **Art. 10 - Protocollo di Legalità e Patto di integrità**

Per l'applicazione del Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Salerno, oltre all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici, ci si conforma alle procedure e agli obblighi in esso contenuti e pertanto qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata risoluzione del Contratto.

### **Art. 11 - Stipula del Contratto**

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto previa convocazione della Fisciano Sviluppo S.p.A., nel caso in cui l'Appaltatore sia impossibilitato a presentarsi nel giorno ed ora stabiliti nell'invito della Fisciano Sviluppo per la sottoscrizione del Contratto, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente l'indisponibilità a mezzo PEC e rendersi comunque disponibile per la sottoscrizione del Contratto nel





nuovo termine fissato dalla Fisciano Sviluppo.

In caso di mancata stipulazione del Contratto, per fatto imputabile all'Appaltatore, la Fisciano Sviluppo procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione dell'Appalto e il servizio potrà essere affidato all'operatore economico risultante secondo nella graduatoria della procedura di affidamento.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

### **Art. 12 - Spese per la stipula del Contratto**

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di pubblicazioni.

### **Art. 13 - Fatturazione e Pagamenti**

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura elettronica, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica (CER 20.01.08) pervenuta all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).

In caso di ampliamento del servizio oggetto del presente appalto il prezzo per kilogrammo conferito non potrà essere superiore a quello aggiudicato.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quanto altro dallo stesso dovuto.

L'appaltatore, è altresì, tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art.3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

### **Art. 14 - Revisione dei prezzi**

Data la natura del servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante non riconosce clausole di revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016, né qualsivoglia forma di adeguamento periodico dei prezzi.







### Art. 15 - Risoluzione del Contratto

La Fisciano Sviluppo S.p.A. ha la facoltà di risolvere il contratto mediante, PEC o fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) Attuazione del servizio di gestione all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali in conformità al disposto di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e della Legge della Regione Campania n. 5/2008, e Legge della Regione Campania 14/2016, con la conseguente cessazione automatica del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario all'atto del subingresso del gestore unico di ambito provinciale, senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario e senza alcun tipo di onere a carico della medesima Amministrazione Appaltatrice.
- b) Mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c) Scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) Frode nell'esecuzione del servizio;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo;
- k) per la revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altre inadempienze riscontrata, la Fisciano Sviluppo S.p.A. agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss.





Del Codice Civile;

- p) esaurimento dell'importo di aggiudicazione della gara;
- q) nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016;
- r) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia la Fisciano Sviluppo S.p.A. sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, la Fisciano Sviluppo S.p.A. potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, in presenza di giustificati motivi oggettivi, la Fisciano Sviluppo S.p.A. ha la facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi a mezzo PEC o fax o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un (1) mese prima dello scioglimento del rapporto contrattuale, e senza previsione di corrispettivi o indennità.

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall'Ente appaltante e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva.

La Fisciano Sviluppo S.p.A. dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

Costituisce risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di preventiva comunicazione, il verificarsi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3,8,12 del presente CSA e degli altri casi ivi previsti.

### **Art. 16 - Sicurezza sul lavoro**

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano in sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal d.lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul Luogo di lavoro. Per la definizione di interferenza si rinvia alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con





contratti differenti. Per il presente appalto non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che va comunque esaminato all'interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Non sono prescritti nella redazione del D.U.V.R.I. i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli), in quanto non sussistenti nel caso specifico, dove la ditta appaltatrice andrà a svolgere il solo servizio di trattamento finalizzato al recupero, e non anche il servizio di raccolta e trasporto.

Nel presente appalto non viene individuata nessuna interferenza, in quanto la raccolta/trasporto/conferimento dei rifiuti avviene lungo le strade cittadine da parte del gestore del servizio di igiene urbana, già titolare di D.U.V.R.I.

Nessun contatto rischioso sussiste tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore.

Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore. I costi per la sicurezza risultano pari a zero, restando immutati gli obblighi a carico della Ditta appaltatrice e del Soggetto Gestore dei rifiuti in merito alla sicurezza sul lavoro.

### **Art. 17 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di Sicurezza**

L'appaltatore è responsabile verso la Fisciano Sviluppo S.p.A. del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Fisciano Sviluppo S.p.A. e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, L'appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Fisciano Sviluppo S.p.A. e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà fornire idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità per danni a persone, animali, e cose di cui alle norme speciali di concessione dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto.





L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metter copia a disposizione della Fisciano Sviluppo S.p.A.

### **Art. 18 - Vigilanza e controllo**

La Fisciano Sviluppo si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

### **Art. 19 - Cessione e Subappalto**

E' vietata

- la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio da parte dell'aggiudicatario, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Fisciano Sviluppo.
- il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

### **Art. 20 - Osservanza dei contratti collettivi**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Fisciano Sviluppo S.p.A. o segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la Fisciano Sviluppo S.p.A. segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli

obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuata fino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Fisciano Sviluppo S.p.A. né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitaria.





## Art. 21 - Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla Fisciano Sviluppo, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, la Fisciano Sviluppo, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese sostenute per l'inottemperanza ai propri obblighi da parte dell'appaltatore eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dalla Fisciano Sviluppo sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la Fisciano Sviluppo avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

## Art. 22 – Sedi, recapiti e controversie

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto la Fisciano Sviluppo circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, PEC.

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il tribunale di Nocera.



### **Art. 23 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio**

L'appaltatore deve nominare e comunicare prima della stipula del contratto, un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi da prestare, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienza.

### **Art. 24 - Osservanza di leggi, decreti e ordinanze - Privacy**

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Fisciano Sviluppo con sede in Via Prignano, 1 – 84084 Fisciano (SA), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

La Fisciano Sviluppo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

